



NOTA OPERATIVA N. 9/2022

OGGETTO: Compiti e responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società di capitali: i casi più rilevanti.

1. Introduzione

La presente Nota Operativa ha lo scopo di analizzare e descrivere i compiti e le responsabilità cui possono incorrere gli amministratori e sindaci nei casi di perdite di esercizio delle società di capitali e altri casi importanti che possono riguardare l'amministrazione e il controllo delle stesse.

È da premettere che l'assunzione dell'incarico di amministratore e di sindaco di società comporta una serie di responsabilità verso:

- a) la società (ex art. 2392 c.c.);
- b) i creditori sociali (artt. 2394 e 2394-bis c.c.);
- c) i singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.).

Con riferimento alla carica di amministratore, dal punto di vista giuridico, la loro responsabilità nei confronti della società è una forma di responsabilità contrattuale, rientrando nella disciplina disposta dall'art. 1218 del Codice civile, che dispone: *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

Gli amministratori di società, una volta nominati, hanno il delicato ruolo di gestirla correttamente. Difatti, l'art. 2380-bis c.c. dispone che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto degli obblighi a loro attribuiti dal Codice civile e dallo statuto societario. Dall'assunzione di detto ruolo possono scaturire molte responsabilità dovute a negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento delle loro funzioni.

L'art. 2392 del Codice civile, nel 1° comma, espressamente dispone che: *“Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”*. Inoltre, nel 2° comma dello stesso articolo viene precisato che, in ogni caso, gli amministratori sono